

REGOLAMENTO (CE) N. 623/94 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 1994

recante modalità di gestione di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, previsto dall'accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento con la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

considerando che tale accordo prevede l'apertura di un contingente, con un prelievo decrescente, di preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originarie della Bulgaria;

considerando che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il progressivo esaurimento dei contingenti tariffari e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di verifica, previa l'eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine bulgara dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono essere riportate nelle domande e sui titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime di cui trattasi, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli di importazione sia pari a 25 ECU/t;

considerando che le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'accordo intermedio e previste dal presente regolamento devono avere effetto dal 1° gennaio 1994; che tali misure debbono tuttavia limitarsi, in un primo stadio, al primo semestre del 1994, in conseguenza del protocollo aggiuntivo dell'accordo intermedio concluso con la Bulgaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria che beneficiano di un contingente tariffario annuo a prelievo decrescente in forza del regime istituito dall'accordo intermedio concluso con la Bulgaria possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

Il tasso di riduzione del prelievo applicabile nonché i quantitativi che possono essere importati durante il primo semestre del 1994 sono indicati in allegato.

Articolo 2

La domanda di titolo di importazione è ammissibile solo se è scortata dall'originale del documento comprovante l'origine, ossia di un certificato Eur-1 redatto in Bulgaria, a norma del protocollo n. 4 dell'accordo intermedio per i prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

1. Le domande di titolo di importazione vengono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto, e non superiore a 500 tonnellate.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo di importazione per telex o telefax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.
3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex e per telefax agli Stati membri in che misura deve essere dato seguito alle stesse.
4. Gli Stati membri rilasciano i titoli di importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio.

Il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra 0.

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1 del presente regola-

(*) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.